



Servizio Intercomunale di Polizia Locale

Comuni di Calvagese della Riviera – Muscoline
Sede: Calvagese della Riviera Piazza del Municipio nr. 12
Tel 030.601025 int. 06 Fax 030.6800150

Reg. Ord. 31/2024

Oggetto: Istituzione divieto di transito in via Mons. Felice Bonomini - Comune di Calvagese della Riviera;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Commissario Capo Dondelli Stefano

VISTO il decreto di incarico per posizioni organizzative con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area Polizia Locale – Commercio e Protezione Civile;
VISTA la richiesta pervenuta dal Parroco delle Parrocchia di S. Giorgio M. con la quale si richiede la chiusura al transito veicolare di via Mons. Felice Bonomini nelle serate di svolgimento del torneo di calcetto;
VERIFICATA la possibilità di viabilità alternativa;
CONSIDERATO di dover tutelare l'incolumità degli utenti della strada;
VISTO l'articolo 7 del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 107 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

ORDINA

- Per quanto in premessa evidenziato, l'istituzione di un divieto transito, per l'esigenza ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nelle seguenti aree del territorio e per il tempo sotto indicato:

Località:	Comune di Calvagese della Riviera • Via Monsignor Felice Bonomini
Periodo di validità	Dal giorno 08.07.2024 al giorno 22.07.2024 nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì
Orario di validità	dalle ore 20.00 alle ore 24.00
Motivo	Tutela della sicurezza

DEMANDA

- Agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, nonché l'attuazione di idonei controlli sul rispetto delle misure in esso contenute;
- La apposizione della segnaletica stradale prevista da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura degli organizzatori del torneo, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento

DISPONE

- Di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.
- Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

- A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile dell'Area Polizia Locale.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla Residenza Municipale, 22 giugno 2024

**F.to Il Responsabile Area Polizia Locale
Commercio e Protezione Civile
Commissario Capo DONDELLI Stefano**

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Calvagese della Riviera”